



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 65 del 16/06/2021

Oggetto: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE INERENTE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA “CAMPIONATO ITALIANO DONNE ELITE – COSTA DEI TRULLI” - PROGRAMMATA PER IL 20/06/2021.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA l'istanza registrata al Protocollo n. 6949 del 28/05/2021 presentata dal Sig. PERTA Rufino legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica SPES con sede in Alberobello alla I^a trav. Viale Putignano n. 7, intesa ad ottenere il nulla osta allo svolgimento della gara ciclistica denominata “CAMPIONATO ITALIANO DONNE ELITE 2021 – Costa dei Trulli (gara ciclistica nazionale per atlete professioniste) del giorno domenica 20 Giugno 2021.”.

VISTA la successiva comunicazione di integrazione e rettifica alla richiesta di autorizzazione, registrata al Protocollo n. 7263 del 04/06/2021, presentata dallo stesso Sig. PERTA Rufino

VISTO il proprio nulla-osta allo svolgimento della gara (prot.7322 del 07/06/2021) nella giornata del 20 giugno 2021, riferito alle strade del comune di Noci esattamente: *Via Gioia del Colle (imbocco da Sp 237 Putignano-Noci), Via Tommaso Siciliani, Piazza Aldo Moro, Via Aldo Moro, Piazza Garibaldi, Via Principe Umberto, Via Rimembranza, Strada Vicinale Santa Maria del Soccorso.*

VISTO il nulla-osta della Città Metropolitana di Bari prot. n. PG 0052474 del 07/06/2021;

VISTO il DPGR del Presidente della Giunta Regionale di autorizzazione alla gara medesima prot. n. 167 del 14/06/2021;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 31.10.1997 come modificata ed integrata dalle circolari n. 300/A/55805/116/1 del 09 Novembre 1998, e n. 300/A/1/43384/116/1 del 16 Giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.° 285 e successive modificazioni;

ORDINA

per il giorno 20 Giugno 2021 l'adozione dei seguenti provvedimenti:

Sospensione temporanea della circolazione veicolare, e di sosta con rimozione forzata dalle ore 07:30 alle ore 14:00 circa e comunque fino al termine della manifestazione, durante lo svolgimento della gara sportiva per tutto il tratto del percorso della competizione sportiva:

Via Gioia del Colle (imbocco da Sp 237 Putignano-Noci), Via Tommaso Siciliani, Piazza Aldo Moro, Via Aldo Moro, Piazza Garibaldi, Via Principe Umberto, Via Rimembranza, Strada Vicinale Santa Maria del Soccorso.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

E' vietato il transito di qualsiasi veicolo, non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza e/o del personale predisposto dall'organizzazione;

E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada, tranne nei casi in cui gli viene consentito dagli organi preposti alla vigilanza e/o del personale predisposto dall'organizzazione;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai

veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, ai veicoli dei partecipanti alla gara ciclistica e degli organizzatori al seguito (ammiraglie), nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE CHE

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.° 285 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle inserite nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

La carovana ciclistica dovrà essere scortata da parte della scorta tecnica.

L'organizzazione predisporrà un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario, appronterà specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

E' posto, altresì, a carico della società organizzatrice, l'onere di dare idoneo avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico e divieti di sosta, mediante manifesti.

A discrezione del personale delle Forze di Polizia impegnate nella manifestazione potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

DISPONE ALTRESI'

Di inviare copia della presente Ordinanza:

- al richiedente **Sig. PERTA Rufino** legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica SPES con sede in Alberobello alla I^a trav. Viale Putignano n. 7,
- alla **Città Metropolitana di Bari**,
- alla **Regione Puglia – Presidenza Regionale**
- alla **Prefettura di Bari – Ufficio Circolazione Traffico**
- alla **Questura di Bari**
- all' **A.N.A.S. Comp.to di Bari**

- al **Comando Stazione Carabinieri di Noci**,
- all' Associazione di Protezione Civile Comunale **“IL GABBIANO”**
- alla **Cooperativa Sourceland** (gestore del parcheggio a pagamento),
- al **Comando di Polizia Locale di Noci**.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari;

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del Dlgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 485/1992;

A norma dell'art. 8 della Legge n.241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Giuseppe Ricci Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Noci.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL COMANDANTE DELLA P.L.
Commissario Superiore
Dott. Giuseppe RICCI